

---

# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRENTO

---

## CARTA DEI SERVIZI

Edizione 2025

# INDICE

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Presentazione .....                                                                          | 3  |
| I – Principi e finalità della Carta .....                                                    | 3  |
| II – Principali riferimenti normativi.....                                                   | 3  |
| Chi siamo - Il Tribunale di Sorveglianza di Trento .....                                     | 4  |
| 1. Criteri e modalità di accesso ai Servizi .....                                            | 4  |
| 1.1 Indirizzo e principali riferimenti.....                                                  | 4  |
| 1.2 Area territoriale di competenza.....                                                     | 5  |
| 1.3 Orari di apertura al pubblico .....                                                      | 5  |
| 1.4 Come arrivare .....                                                                      | 5  |
| 1.4.1 Come arrivare in auto - percorso in auto dal casello autostradale A22 Trento Sud ..... | 5  |
| 1.4.2 Parcheggi.....                                                                         | 5  |
| 1.4.3 Come arrivare a piedi .....                                                            | 6  |
| 1.5 Il sito web del Tribunale di Sorveglianza di Trento.....                                 | 7  |
| 2. L'organizzazione del Tribunale di Sorveglianza di Trento .....                            | 8  |
| 2.1 Il Tribunale di Sorveglianza .....                                                       | 8  |
| 2.2 Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza .....                                        | 8  |
| 2.3 I Magistrati Togati (di sorveglianza).....                                               | 9  |
| 2.4 Ufficio di Sorveglianza (Magistrato Monocratico) .....                                   | 9  |
| 2.5 Il Personale Amministrativo .....                                                        | 9  |
| 2.6 Pianta organica.....                                                                     | 10 |
| 2.7 La struttura organizzativa .....                                                         | 11 |
| 2.7.1 Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza.....                                         | 12 |
| 2.7.2 Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza.....                                          | 12 |
| 2.7.3 Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza.....                                          | 12 |
| 2.7.4 Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza.....                                          | 13 |
| 2.7.5 Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza.....                                          | 13 |
| 2.7.6 Unità operativa segreteria ed amministrazione .....                                    | 13 |
| 2.7.7 Segreteria amministrativo contabile .....                                              | 14 |
| Cosa facciamo - I servizi per i cittadini.....                                               | 15 |
| 3. I servizi .....                                                                           | 15 |
| 3.1 Servizi al Cittadino .....                                                               | 15 |
| 3.1.1 Riabilitazione .....                                                                   | 15 |
| 3.1.2 Remissione del debito .....                                                            | 16 |
| 3.1.3 Patrocinio a spese dello stato .....                                                   | 17 |
| Glossario.....                                                                               | 18 |
| Acronimi.....                                                                                | 22 |

## Presentazione

### I – Principi e finalità della Carta

La Carta dei Servizi si rivolge a tutti gli utenti che, per qualsiasi motivo, possono essere interessati ai servizi erogati dagli Uffici. Il documento, senza avere la pretesa di rappresentare un manuale completo su ogni possibile servizio e procedimento, si pone piuttosto come uno strumento di facilitazione ed indirizzo, da cui attingere le informazioni più importanti relative alla struttura dell'Ufficio ed ai principali servizi erogati. La Carta dei Servizi si suddivide essenzialmente in due parti principali: nella prima sezione troviamo la presentazione di come è organizzato il Tribunale di Sorveglianza di Trento e delle principali modalità di accesso e nella seconda parte la presentazione dei principali servizi erogati all'utenza. La Carta è uno degli strumenti con i quali si attua il principio di trasparenza, attraverso l'esplicita declinazione dei principali servizi erogati a favore dell'utenza e delle modalità per accedervi. Si ispira all'articolo 3 della Costituzione Italiana, che sancisce e tutela il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona, che vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose, e impegna tutti gli operatori e la struttura al rispetto di tali principi.

### II – Principali riferimenti normativi

La Carta dei Servizi si ispira alla legislazione generale che disciplina l'attività amministrativa; in particolare le attività svolte dalle Cancellerie (civili e penali) sono disciplinate dalla procedura civile e penale. Le attività relative all'esercizio della giurisdizione sono disciplinate invece dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

I principali riferimenti normativi:

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33</b><br>("Nuovo obbligo di trasparenza")         | Art. 32, comma 1: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono <b>pubblicare</b> la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.                                                         |
| <b>D.lgs. 97/2016</b>                                                          | Modifica del d.lgs. 33/2013; incide anche sugli obblighi di pubblicazione introdotti da quest'ultimo.                                                                                                                                                        |
| <b>Decreto Lgs. 150 del 27 ottobre 2009</b><br>("Riforma Brunetta")            | Tra l'altro disciplina la trasparenza, l'efficienza e gli standard di qualità nel lavoro delle pubbliche amministrazioni. Si collega alla carta dei servizi per quanto riguarda la definizione degli standard e la valutazione delle prestazioni.            |
| <b>Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994</b> | "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" → definisce principi generali come efficienza, imparzialità, partecipazione, e obblighi di stabilire standard qualitativi/quantitativi. È storicamente uno dei riferimenti primari per la Carta dei servizi. |
| <b>D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286</b>                                          | Articolo 11: qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi. Stabilisce l'obbligo per gli enti erogatori di servizi pubblici di rispettare determinati parametri qualitativi; rafforza il ruolo delle carte dei servizi.                                   |
| <b>Legge n. 241/1990</b>                                                       | Norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi: incide sul rapporto tra PA e cittadini, trasparenza, accountability, che sono componenti essenziali delle Carte dei servizi.                                         |

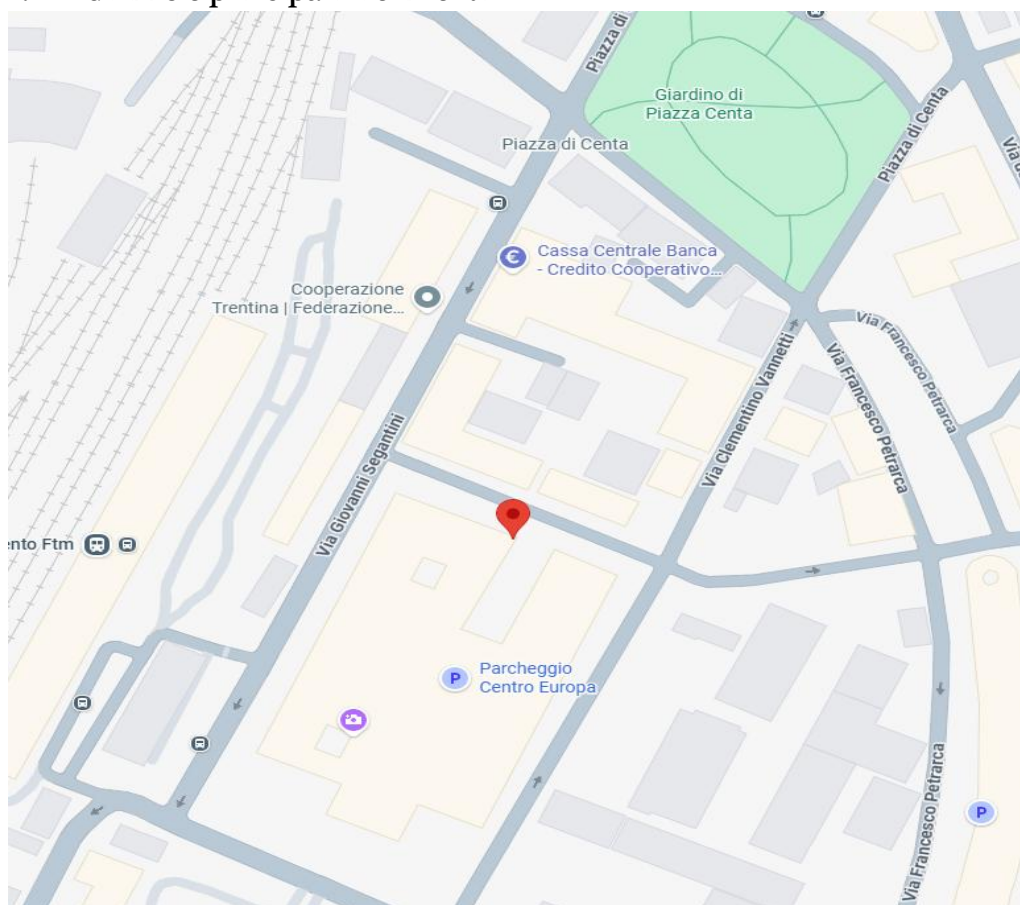
# Chi siamo - Il Tribunale di Sorveglianza di Trento

## 1. Criteri e modalità di accesso ai Servizi

L'accesso agli uffici del Tribunale di Sorveglianza di Trento è possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30. Il Sabato gli uffici sono aperti al pubblico dalle ore 08.30 alle ore 13.30 su appuntamento e per atti urgenti.

Gli uffici del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di Sorveglianza sono situati nel complesso strutturale del "Centro Europa" In Via Aconcio, 2- al primo piano.

### 1.1 Indirizzo e principali riferimenti



Via Jacopo Aconcio, 2 – 38122 Trento (TN)

Telefono: 0461 213333

**Tribunale di Sorveglianza di Trento**

e-mail: [tribsorv.trento@giustizia.it](mailto:tribsorv.trento@giustizia.it)

PEC: [tribsorv.trento@giustiziacerit.it](mailto:tribsorv.trento@giustiziacerit.it)

**Ufficio di Sorveglianza di Trento**

e-mail: [uffsorv.trento@giustizia.it](mailto:uffsorv.trento@giustizia.it)

PEC: [uffsorv.trento@giustiziacerit.it](mailto:uffsorv.trento@giustiziacerit.it)

## 1.2 Area territoriale di competenza

La competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza di Trento e dell'Ufficio di Sorveglianza di Trento coincide con il Distretto della Corte d'Appello di Trento.

## 1.3 Orari di apertura al pubblico

Il Tribunale di Sorveglianza di Trento è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30.

Il Sabato gli uffici sono aperti al pubblico dalle ore 08.30 alle ore 13.30 su appuntamento e per atti urgenti.

## 1.4 Come arrivare

### 1.4.1 Come arrivare in auto - percorso in auto dal casello autostradale A22 Trento Sud

<https://maps.app.goo.gl/UnsEV3bk8KSJj7wf8>



### 1.4.2 Parcheggi

È possibile posteggiare l'auto presso il Parcheggio Centro Europa – Via Giovanni Segantini

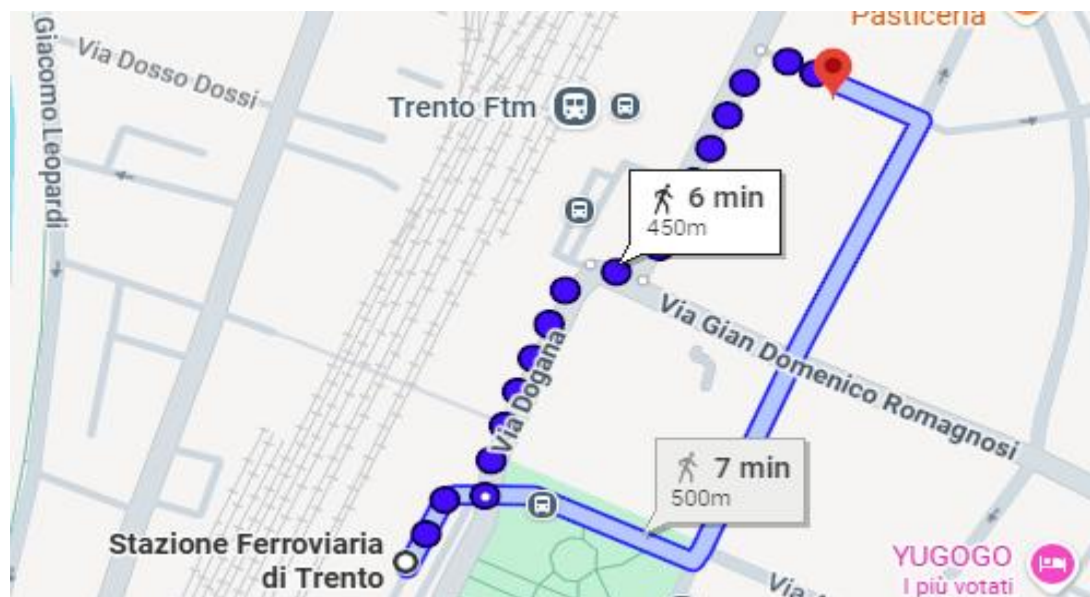
<https://maps.app.goo.gl/NxZavX6uVXhtDK7u6>

### 1.4.3 Come arrivare a piedi

#### Percorso a piedi dalla Stazione ferroviaria al Tribunale di Sorveglianza di Trento

È possibile raggiungere a piedi la sede del Tribunale di Sorveglianza in 6 minuti.

<https://maps.app.goo.gl/q1YyVBvKdJs4RHB8>



### 1.5 Il sito web del Tribunale di Sorveglianza di Trento

Il sito web è raggiungibile all'indirizzo <https://tribsolv-trento.giustizia.it>

Il sito web del Tribunale di Sorveglianza di Trento fornisce all'utenza, da qualsiasi accesso internet (abitazione, posto di lavoro, ecc.), la possibilità di consultazione di singole schede informative di orientamento riguardanti: l'ubicazione e l'operatività degli Uffici, le competenze dei vari settori, le attività svolte, gli orari di apertura, le modalità di contatto e la modulistica di competenza, nonché ogni altra informazione ritenuta utile all'utenza.



Tra le varie utilità offerte dal sito si segnalano in particolare:

#### *informazioni*

- sui servizi
- sugli orari e sedi di ricevimento del pubblico
- sulle procedure amministrative da seguire
- sulla normativa rilevante di riferimento

#### *modulistica*

- moduli ed istanze da presentare agli Uffici

## **2. L'organizzazione del Tribunale di Sorveglianza di Trento**

### **2.1 Il Tribunale di Sorveglianza**

La magistratura di sorveglianza, nata con la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354, attuativa dell'art. 27 della Costituzione, ha il compito di vigilare affinché vengano garantiti i diritti dei detenuti e la corretta applicazione della legge penitenziaria, dando attuazione al trattamento rieducativo del condannato. Le funzioni in capo alla magistratura di sorveglianza vanno dalla tutela dei diritti dei detenuti alla concessione di benefici penitenziari e delle misure alternative.

La magistratura di sorveglianza è composta da un organo giurisdizionale collegiale, il Tribunale di Sorveglianza e da un organo giurisdizionale monocratico, l'Ufficio di Sorveglianza.

Il Tribunale di sorveglianza nasce come “sezione di Sorveglianza” e viene istituito come “Tribunale di Sorveglianza” dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, è un organo collegiale, la cui competenza territoriale coincide con il Distretto di Corte di Appello, ed il collegio giudicante è costituito da quattro componenti: il Presidente, uno dei magistrati di Sorveglianza e due esperti.

L'ufficio di sorveglianza, costituito da uno o più magistrati di sorveglianza, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative, esplica attività di vigilanza sugli Istituti Penitenziari, anche attraverso visite ed audizioni dei detenuti.

Nel caso che il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza sono nella stessa sede, il capo di entrambe le strutture organizzative è il presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Le diverse competenze dell'Ufficio e del Tribunale di Sorveglianza sono disciplinate dalle norme del Codice di procedura Penale art. 677 e seguenti ecc.

### **2.2 Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza**

- Presiede il collegio nelle udienze collegiali.
- Coordina l'attività interna del Tribunale, indirizza la distribuzione dei procedimenti, cura l'organizzazione e l'assegnazione del lavoro giudiziario.
- È punto di riferimento per la nomina, conferma o revoca degli esperti da inserire nei collegi.
- Rappresenta ufficialmente il Tribunale nei rapporti istituzionali e organizzativi.
- Nel contesto del Trentino, la funzione svolta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza assume un ruolo chiave nella prospettiva della giustizia penale che non si esaurisce nella mera applicazione della sanzione, ma incentra l'attenzione sulla rieducazione, sulla misura alternativa e sul reinserimento sociale.

Il suo riconosciuto impegno contribuisce a valorizzare l'autonomia e la specificità del sistema giudiziario provinciale e della esecuzione penale nel territorio.

### **2.3 I Magistrati Togati (di sorveglianza)**

Partecipano ai collegi con il Presidente e gli esperti nei processi collegiali.

Svolgono funzioni decisorie in tema di misure alternative, revoca, modifiche alle pene, permessi premio, liberazione condizionale, ecc.

In contesti monocratici (ove previsto), possono decidere direttamente su alcune materie specifiche (es. provvedimenti urgenti, rimedi giurisdizionali).

### **2.4 Ufficio di Sorveglianza (Magistrato Monocratico)**

Tiene l'istruttoria, valuta le richieste dei detenuti (ad es. per misure alternative, scarcerazioni, detenzione domiciliare, semilibertà).

Emette provvedimenti urgenti monocratici in materia di salute, sicurezza, reclami interni carcerari.

Collabora con il carcere, il servizio sociale e altri organi competenti al trattamento penitenziario.

### **2.5 Il Personale Amministrativo**

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza è il capo dell'Ufficio e coordina una struttura amministrativa articolata in tre principali aree operative:

#### *1. Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza*

Competenze: misure alternative alla detenzione, riabilitazioni.

#### *2. Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza*

Competenze: misure alternative provvisorie, libertà controllata, espulsioni, conversioni e rateizzazioni pene pecuniarie, remissione del debito, liberazioni anticipate, esecuzioni misure alternative e misure di sicurezza.

#### *3. Unità operativa segreteria ed amministrazione*

Segreteria amministrativa:

Competenze: Segreteria, gestione personale, rapporti con Regione T.A.A., Preposto D.Lgs 81/2008, consegnatario economo.

Segreteria Amministrativa - Contabile

Competenze: Recupero crediti, patrocinio a spese dello Stato, liquidazioni delle spese di giustizia.

## 2.6 Pianta organica

La pianta organica prevista per il Tribunale di Sorveglianza, relativamente al personale amministrativo è indicata dalla tabella che segue:

| Qualifica                     | In pianta | Sovrannumero | Coperti | In servizio | Vacanti |
|-------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
| Dirigente                     |           |              |         |             |         |
| Direttore Amministrativo      | 2         |              | 2       | 2           |         |
| Funzionario Giudiziario       | 3         |              | 3       | 3           |         |
| Funzionario Contabile         |           |              |         |             |         |
| Funzionario Linguistico       |           |              |         |             |         |
| Cancelliere esperto B4        | 1         |              | 0       | 0           | 1       |
| Assistente Giudiziario B3/B4  | 3         |              | 4       | 4           |         |
| Assistente Informatico B3     |           |              |         |             |         |
| Contabile B4                  |           |              |         |             |         |
| Operatore Giudiziario B1 – B2 | 3         |              | 2       | 2           |         |
| Ausiliario A2                 | 1         |              | 1       | 1           |         |

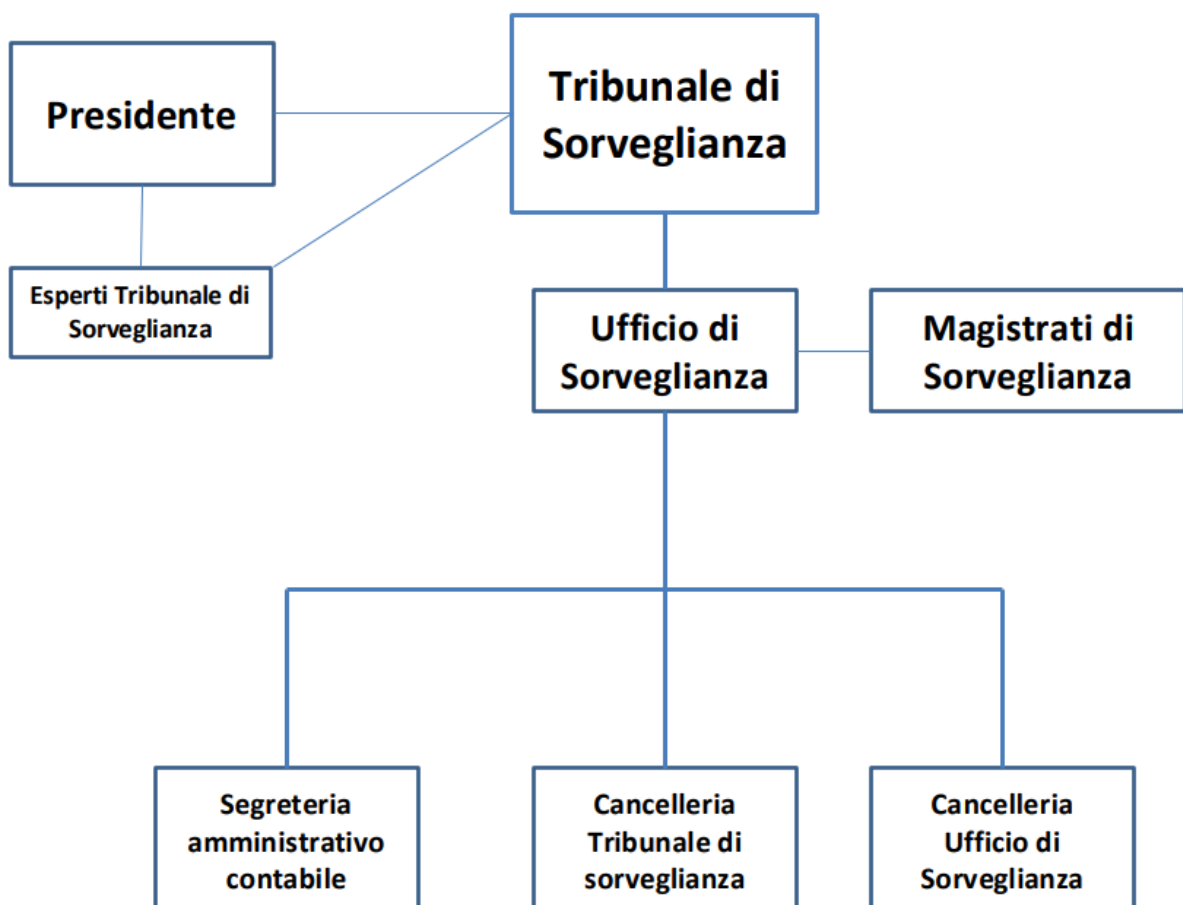
## 2.7 La struttura organizzativa

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale estesa al distretto di Corte d'Appello. È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni e da esperti non togati (in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche).

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, uno dei magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto (quello sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato sulla cui posizione si deve deliberare) e due esperti.

Il personale amministrativo in organico presso il Tribunale di Sorveglianza è costituito da direttori, funzionari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari e Ausiliari, a tutte le qualifiche sono assegnati degli obiettivi da perseguire. Nella pianta organica del personale amministrativo non è prevista la figura del Dirigente Amministrativo, ruolo che viene attribuito al Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

### Organigramma Tribunale di Sorveglianza di Trento



### 2.7.1 Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza

|                 | Cancelleria Tribunale di Sorveglianza ST 27                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa fa</b>  | misure alternative alla detenzione, riabilitazioni.                                                          |
| <b>Dov'è</b>    | Sede: Via Aconcio, 2 Trento<br>Piano: 1 piano<br>Stanza: 27                                                  |
| <b>Recapiti</b> | Telefono: 0461 213461 - 460<br>Email: tribsorv.trento@giustizia.it<br>PEC: tribsorv.trento@giustiziacerit.it |

### 2.7.2 Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza

|                 | Cancelleria Ufficio di Sorveglianza ST 26                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa fa</b>  | Liberazioni anticipate                                                                                   |
| <b>Dov'è</b>    | Sede: Via Aconcio, 2<br>Piano: 1 piano<br>Stanza: 26                                                     |
| <b>Recapiti</b> | Telefono: 0461 213456-452<br>Email: uffsorv.trento@giustizia.it<br>PEC: uffsorv.trento@giustiziacerit.it |

### 2.7.3 Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza

|                 | Cancelleria Ufficio di Sorveglianza ST 25                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa fa</b>  | Misure alternative provvisorie, libertà controllata, espulsioni, conversioni e rateizzazioni pene pecuniarie, remissione del debito |
| <b>Dov'è</b>    | Sede: Via Aconcio, 2<br>Piano: 1 piano<br>Stanza: 25                                                                                |
| <b>Recapiti</b> | Telefono: 0461 213407<br>Email: uffsorv.trento@giustizia.it<br>PEC: uffsorv.trento@giustiziacerit.it                                |

#### 2.7.4 Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza

|                 | Cancelleria Ufficio di Sorveglianza ST 24                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa fa</b>  | Esecuzioni misure alternative                                                                       |
| <b>Dov'è</b>    | Sede: Via Aconcio, 2<br>Piano: 1 piano<br>Stanza: 24                                                |
| <b>Recapiti</b> | Telefono: 0461 213457<br>Email: uffsorv.trento@giustizia.it<br>PEC: uffsorv.trento@giustiziacert.it |

#### 2.7.5 Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza

|                 | Cancelleria Ufficio di Sorveglianza ST 23                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa fa</b>  | Misure di Sicurezza                                                                                 |
| <b>Dov'è</b>    | Sede: Via Aconcio, 2<br>Piano: 1 piano<br>Stanza: 23                                                |
| <b>Recapiti</b> | Telefono: 0461 213489<br>Email: uffsorv.trento@giustizia.it<br>PEC: uffsorv.trento@giustiziacert.it |

#### 2.7.6 Unità operativa segreteria ed amministrazione

|                 | Segreteria Amministrativa St. 15                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa fa</b>  | Segreteria, gestione personale, rapporti con Regione T.A.A., Preposto D.Lgs 81/2008, consegnatario economo.           |
| <b>Dov'è</b>    | Sede: Via Aconcio, 2<br>Piano: 1° piano<br>Stanza: 15                                                                 |
| <b>Recapiti</b> | Telefono: 0461 213462<br>Email: segreteria.tribsorv.trento@giustizia.it<br>PEC: prot.tribsorv.trento@giustiziacert.it |

### 2.7.7 Segreteria amministrativo contabile

|                 | Amministrativo contabile ST. 23                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosa fa</b>  | Recupero crediti, patrocinio a spese dello Stato, liquidazioni delle spese di giustizia.                                 |
| <b>Dov'è</b>    | Sede: via Aconcio, 2<br>Piano: 1 piano<br>Stanza: 23                                                                     |
| <b>Recapiti</b> | Telefono: 0461 213458<br>Email: liquidazioni.tribsorv.trento@giustizia.it<br>PEC: prot.tribsorv.trento@giustiziacerit.it |

## Cosa facciamo - I servizi per i cittadini

### 3. I servizi

#### 3.1 Servizi al Cittadino

##### 3.1.1 Riabilitazione

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                            | Servizio della Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza : Riabilitazione penale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione                        | La riabilitazione penale è un istituto giuridico previsto dall'art. 178 del Codice penale italiano, che consente al condannato di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna, comprese le pene accessorie come l'interdizione dai pubblici uffici. Non si tratta di un atto di clemenza, ma di giustizia, riconosciuto a chi dimostra di essersi ravveduto e reintegrato nella società.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Utenza che usufruisce del servizio | Il deposito dell'istanza può essere effettuato dal soggetto condannato, dai familiari (muniti di delega) o dal difensore di fiducia (munito di apposita nomina).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acquisizione della documentazione  | Per poter presentare la domanda devono essere trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui si è estinta la pena, bisogna dare prove effettive di buona condotta, non abbia cioè commesso altri reati ed abbia pagato le spese di giustizia relative al processo penale e l'eventuale somma per il risarcimento del danno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modalità operative                 | La domanda deve essere indirizzata al <b>Tribunale di Sorveglianza di Trento</b> competente per il luogo di residenza o domicilio del richiedente.<br>La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione attestante l'avvenuto risarcimento del danno alla parte offesa dal reato relativamente al quale si chiede la riabilitazione (o dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte offesa e corredata da copia leggibile di documento di identità fronte/retro in corso di validità della parte offesa medesima); in particolare, per i reati di natura tributaria e fiscale, certificazione dell'ente preposto comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria; |
| Costi                              | Non sono previste spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempi                              | I tempi di definizione della procedura non sono definibili a priori essendo necessario acquisire documenti e relazioni da altri uffici ed Enti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normativa                          | Art 178 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modulistica                        | <a href="#">Moduli - Tribunale di Sorveglianza di Trento</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ubicazione sede di Trento          | <b>Sede: Via Aconcio, 2</b><br><b>Piano: 1° piano</b><br><b>Stanza: 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Orari di apertura                  | Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Referente del servizio             | Funzionario Giudiziario Sig. Davide Anello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contatti                           | Telefono :0461 213461<br>Mail PEC : <a href="mailto:tribsolv.trento@giustiziacert.it">tribsolv.trento@giustiziacert.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.1.2 Remissione del debito

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>                            | Servizio della Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza: Remissione del debito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>                        | La remissione del debito è una misura che permette al condannato o internato, in disagiate condizioni economiche e con una condotta regolare, di ottenere l'annullamento delle spese relative al procedimento giudiziario e al mantenimento in istituto. Questo istituto è disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354. |
| <b>Utenza che usufruisce del servizio</b> | Persone condannate che hanno scontato la pena in carcere, o persone condannate a pena non detentiva, per le spese del procedimento giudiziario.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Acquisizione della documentazione</b>  | Necessario dimostrare le disagiate condizioni economiche ed una condotta regolare durante la detenzione o in libertà.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modalità operative</b>                 | Domanda presentata in carta semplice indirizzata dall'interessato, dai congiunti o dal Consiglio di disciplina dell'istituto di detenzione.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Costi</b>                              | Non sono previste spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tempi</b>                              | I tempi di definizione non sono definibili a priori essendo necessario acquisire la documentazione e relazioni da altri uffici.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Normativa</b>                          | dall'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modulistica</b>                        | <a href="https://tribsory-trento.giustizia.it/resources/cms/documents/31bMODULOremissionedebitoREVAPRILE2024.pdf">https://tribsory-trento.giustizia.it/resources/cms/documents/31bMODULOremissionedebitoREVAPRILE2024.pdf</a>                                                                                                                                                                            |
| <b>Ubicazione sede di Trento</b>          | <b>Sede:</b> Via Aconcio, 2<br><b>Piano:</b> 1° piano<br><b>Stanza:</b> 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Orari di apertura</b>                  | Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Referente del servizio</b>             | Sig.ra Bazzanella Miriam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contatti</b>                           | Telefono :0461 213407<br>Mail PEC : tribsory.trento@giustiziacert.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 3.1.3 Patrocinio a spese dello stato

| Oggetto                            | Istanza di Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                        | Il Patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato di fiducia. Il beneficio non può essere concesso ai soggetti condannati per i reati di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utenza che usufruisce del servizio | Tutti i soggetti che abbiano in corso un procedimento pendente possono richiedere di essere ammessi al Patrocinio a Spese dello stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acquisizione della documentazione  | E' necessario indicare nella domanda di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato il procedimento SIUS cui si riferisce, le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, la dichiarazione circa le condizioni di reddito con specificazione dei redditi percepiti dell'anno precedente alla richiesta; per i cittadini stranieri anche l'attestazione rilasciata dall'Autorità consolare relativa ad eventuali redditi prodotti all'estero, l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato. |
| Modalità operative                 | Richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato. L'assistenza legale è obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Costi                              | Non sono previste spese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tempi                              | I tempi di definizione non sono definibili a priori essendo necessario acquisire ulteriore documentazione da altri uffici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normativa                          | Art. 24 della Costituzione Italiana;<br>D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Parte III (artt. 74-145);<br>D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (documentazione amministrativa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modulistica                        | <a href="#">Moduli - Tribunale di Sorveglianza di Trento</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ubicazione sede di Trento          | Sede: Via Aconcio, 2<br>Piano: 1° piano<br>Stanza: 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Orari di apertura                  | Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Referente del servizio             | Dott.ssa Raffaella Della Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contatti                           | Telefono: 0461 213458<br>Mail PEC : <a href="mailto:tribsolv.trento@giustiziacert.it">tribsolv.trento@giustiziacert.it</a><br>Mail PEC : <a href="mailto:uffsolv.trento@giustiziacert.it">uffsolv.trento@giustiziacert.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Glossario

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI</b>          | È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi per cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (art. 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono un'eccezione alla regola generale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AVVOCATO GENERALE DELLO STATO</b>                | L'Avvocato Generale dello Stato è un funzionario pubblico, giurista, che in certi ordinamenti cura la rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e fornisce consulenza giuridica al potere esecutivo oppure, in alcuni ordinamenti di <i>civil law</i> (come i Paesi Bassi), è componente di un ufficio giudiziario (corte, tribunale), diverso dal giudice, con il compito di formulare a quest'ultimo parere legale, obbligatorio ma non vincolante, per la soluzione delle questioni di diritto sollevate nel processo al quale assiste. Un organo di questo tipo è presente anche in certe corti internazionali e, in particolare, nella Corte di giustizia dell'Unione Europea, dove vi sono otto Avvocati Generali che si alternano nei singoli processi. |
| <b>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)</b> | È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della Magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede), dal primo Presidente della Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).                             |
| <b>CORTE D'APPELLO</b>                              | È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale che prende il nome di "distretto" e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CORTE DI ASSISE</b>                              | È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (Magistrato di Corte D'Appello), da un "giudice a latere" (Magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i Giudici popolari sono equiparati ai Magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORTE DI ASSISE DI APPELLO</b>                | È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DOMANDA DI GRAZIA</b>                         | L'art. 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. Si tratta di un istituto clemenziale che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell'ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ESPOSTO</b>                                   | Atto simile a una denuncia ma di natura diversa, avente la funzione di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria determinati fatti indicati come reati, chiedendo di accertarli e valutarli. Si ricorre all'esposto anche per non assumersi in prima persona la responsabilità o i rischi di una denuncia eventualmente infondata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ESTRADIZIONE</b>                              | L'extradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva). L'extradizione può essere attiva o passiva. È attiva quando uno Stato richiede ad un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è lo Stato "ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente), che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE</b>   | La funzione giudicante è la funzione svolta dagli Organi giudiziari (i Giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la Polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli Organi giudicanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDICE DI PACE</b>                           | Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni. È tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza. |
| <b>GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI (GIP)</b> | Organo preposto nella fase delle indagini preliminari a garantire l'attività e la legittimità degli atti compiuti dal P.M. Decide sulle misure cautelari, convalida l'arresto e autorizza le intercettazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPUGNAZIONE</b>                                   | È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DI ESPIATA PENA</b>      | Il condannato può chiedere all'Ufficio esecuzioni penali il rilascio del certificato di espiata pena detentiva, che può servire, ad esempio, per la procedura di riabilitazione o per la chiusura della procedura di interdizione legale durante la pena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ISTANZA DI EQUA RIPARAZIONE</b>                    | Chi è stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo, pensionistico, militare, etc. o, a certe condizioni, tributario – per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, in base alle disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89, meglio conosciuta come “legge Pinto”, una equa riparazione, che consiste solitamente in 1000- 2000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo. L'ammontare effettivo del risarcimento concesso dipende dalla materia del procedimento e dalla sede territoriale della Corte. La durata ragionevole del processo è considerata, generalmente, di 4 anni per il primo grado, di due per il secondo, di uno per la cassazione. |
| <b>ISTANZA PER L'APPLICAZIONE DI RITO ALTERNATIVO</b> | Il rito alternativo nell'ambito della giurisdizione penale italiana è nato al fine di snellire i processi e quindi per garantire una procedura processuale più celere. Grazie a tale rito, i processi possono risolversi con un accordo tra attore e convenuto alla presenza del Giudice per le indagini preliminari (GIP). Esistono vari riti alternativi: il patteggiamento, il rito abbreviato, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA</b>                     | La Magistratura di Sorveglianza è un Organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due Organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di Sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.                                                                                                   |
| <b>ROGATORIA</b>                                      | Richiesta avanzata da una autorità giudiziaria quando, nel corso di un processo pendente, debbano eseguirsi atti processuali in un luogo che si trovi in altra circoscrizione o all'estero, e dunque fuori della sua competenza territoriale o della sua giurisdizione, affinché vengano compiuti dalla competente autorità nazionale (rogatoria interna) o straniera (rogatoria internazionale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SENTENZA</b>                                       | È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRIBUNALE ORDINARIO</b>       | <p>È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.</p> |
| <b>TRIBUNALE PER I MINORENNI</b> | <p>Il Tribunale per i Minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I Giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA</b> | <p>Il Tribunale di Sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la Magistratura di Sorveglianza. La Magistratura di Sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di Sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di Sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di Sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto di Magistrati di Sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.</p>                                                                                                                                                                                         |

## Acronimi

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| <b>C.P.</b>   | Codice Penale                          |
| <b>C.P.P.</b> | Codice di Procedura Penale             |
| <b>C.S.M.</b> | Consiglio Superiore della Magistratura |
| <b>G.I.P.</b> | Giudice delle Indagini Preliminari     |
| <b>G.U.P.</b> | Giudice dell'Udienza Preliminare       |
| <b>O.G.</b>   | Ordinamento Giudiziario                |
| <b>O.P.</b>   | Ordinamento Penitenziario              |
| <b>P.A.</b>   | Pubblica Amministrazione               |
| <b>P.G.</b>   | Procuratore Generale                   |
| <b>P.M.</b>   | Pubblico Ministero                     |